

**CCIX SEDUTA**

(ANTIMERIDIANA)

**GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1977**

Presidenza del Presidente RAGGIO

i n d i

del Vicepresidente SERRA

## I N D I C E

Proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (85); "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna" (104); "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (112); "Regolamento dell'esercizio della caccia in Sardegna" (127). (Continuazione della discussione):

MONNI P. SERAFINO .....	7012
GIANOGLIO .....	7013
ISONI .....	7014
PRESIDENTE .....	7016
SINI .....	7022
PUDDU PIERO .....	7022
CHESSA .....	7023
MURA .....	7024

*La seduta è aperta alle ore 10 e 35.*

VIRDIS, Segretario dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 maggio 1977, che è approvato.

PRESIDENTE. Per consentire la riproduzione

ne e la distribuzione degli emendamenti che sono stati presentati solo qualche minuto fa, sospendo la seduta per mezz'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 10 e 40, viene ripresa alle ore 11 e 45).*

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (85); "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna" (104); "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (112); "Regolamento dell'esercizio della caccia in Sardegna" (127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Isoni - Zurru - Soddu - Carrus - Baghino - Mela - Monni Pietro - Piredda - Saba; "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Rais - Erdas; "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Corrias -

Schintu - Melis G. Battista - Birardi - Raggio - Macis - Maddalon - Mancosu - Muravera - Melis Egidia - Careddu Franca - Granese - Puggioni - Orrù Sechi - Usai; "Regolamento dell'esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Biggio - Pigliaru.

Relatori gli onorevoli Isoni, Biggio, Corrias, Rais.

Si dia lettura del titolo.

VIRDIS, *Segretario*:

TITOLO: "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna".

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sul titolo, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

VIRDIS, *Segretario*:

### TITOLO PRIMO

#### *Disposizioni generali*

#### Art. 1

La fauna selvatica sarda costituisce patrimonio della Regione ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Allo scopo di garantire a tutti i cittadini un giusto godimento delle risorse faunistiche della Regione e dell'ambiente naturale da esse caratterizzato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l'incremento del patrimonio faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territorio, una organica difesa del suolo, delle acque e dell'aria dall'inquinamento ed una adeguata regolamentazione dell'attività venatoria.

Tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituiscono il patrimonio faunistico

e come tali sono tutelate e protette.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Anedda - Murru - Chessa:*

"Art. 1 - Al primo comma dopo le parole "costituisce patrimonio" aggiungere "indisponibile" "(1)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

"Art. 1 - Al primo comma, dopo la parola "patrimonio" aggiungere la parola "indisponibile" ". (63)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Per dichiarare, signor Presidente, che gli emendamenti a firma Anedda, Chessa, Offeddu e Murru, presentati agli articoli 1 e agli articoli seguenti fino al 24 compreso, s'intendono ritirati, eccetto l'emendamento presentato all'articolo 3.

PRESIDENTE. Allora prendiamo atto del fatto che i colleghi Anedda, Murru, Chessa, ritirano tutti gli emendamenti presentati sino all'articolo 24, eccetto quello all'articolo 3.

Ha domandato di parlare l'onorevole Monni. Ne ha facoltà.

MONNI SERAFINO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente perché non voglio davvero usurpare la fama che si era costituita in questa Assemblea a favore di un grande nostro collega.

L'articolo 1 della legge che stiamo discutendo prevede che la selvaggina debba essere considerata patrimonio, e posso aggiungere benissimo l'aggettivo "indisponibile" che è contenuto negli emendamenti testè letti, per cui diventa "res comunitatis". Ognuno di noi sa che

allo stato della legislazione generale la selvaggina è considerata, ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile, "*res nullius*" concetto storico della selvaggina oggetto di caccia. Ora, l'articolo 1 della proposta di legge in discussione sarebbe in contrasto con l'articolo 923, però ricalca quasi testualmente l'articolo 1 della legge quadro sulla caccia che è stato approvata già da un ramo del Parlamento e deve essere approvata ancora, se non erro, dalla Camera dei Deputati. Questo potrebbe essere, ed è stato già, motivo di discussione. Io mi permetto di considerare questo articolo come un articolo programmatico per cui la Regione, preoccupata di salvaguardare questo prezioso patrimonio, lo considera fin da oggi in Sardegna patrimonio indisponibile; però non abbiamo una norma generale ancora operante e quindi vigente che consideri la selvaggina nella Repubblica italiana "*res comunitatis*", perchè quella norma cui ho accennato della legge quadro, è ancora all'esame di un ramo del Parlamento.

Ora io mi permetto di dire queste cose perchè ritengo che se non consideriamo questo articolo programmatico e la legge sarà definita prima che la legge-quadro diventi operante, questo può essere un motivo di rinvio. Penso che il Rappresentante del Governo e lo stesso Governo se considera invece questo articolo programmatico, possa anche superare questa difficoltà costituzionale. Io mi sono permesso di dire queste cose, ritenendo di contribuire ad attenuare questa illegalità (che sarebbe più teorica che sostanziale): deve rimanere agli atti, anche di fronte all'esame del Governo, la giustificazione della *ratio legis* che noi andiamo ad affermare in questo articolo: da oggi la Regione della Sardegna considera appunto la selvaggina *res comunitatis*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Onorevoli colleghi, io apprezzo lo sforzo che è stato fatto testè dall'avvocato Monni per cercare di ricondurre nell'ambito del rispetto delle norme giuridiche una norma che tale non è. Io non credo che si

superi l'incostituzionalità attuale di questo articolo col considerarlo programmatico o ordinatorio. Di fatto il Codice Civile all'articolo 923 dice testualmente questo: le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquisiscono con l'occupazione, e tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca. Il che vuol dire che per la legislazione in vigore la selvaggina è cosa mobile che non è proprietà di alcuno.

Io credo che stando così le cose il Consiglio regionale non possa assolutamente approvare una norma che sia il contrasto e che abroghi in pratica, nella Regione sarda, questo articolo del Codice Civile, perchè noi questa competenza non abbiamo.

Quindi io credo che questa incostituzionalità non possa assolutamente essere sanata da nessuna dichiarazione che consideri questa norma che andiamo ad approvare come programmatica. O l'incostituzionalità oggi esiste — ed io ritengo che esista —, e non ho sentito nessuno che abbia dimostrato che non esiste, non vi è parola nè nella relazione dei proponenti, nè nelle relazioni della Commissione in ordine a questo argomento, oppure se non esiste bisogna dimostrarlo.

Molto opportunamente il collega Piredda, il collega Medde, il collega Puddu ed altri, nella discussione hanno richiamato questo punto. In un sottocomitato è stata portata avanti la tesi che aggiungendo l'aggettivo "indisponibile" si attenua il difetto di questo articolo; io credo che sia assolutamente fuori da ogni norma, addirittura si è aggravato, mettendo "indisponibile". Se per un attimo consideriamo che l'incostituzionalità e la modifica del Codice Civile non esiste e passiamo alla lettura dell'articolo, finisce che diciamo che essendo patrimonio indisponibile della Regione non ne può disporre nemmeno la Regione e quindi qualsiasi cacciatore che potesse, ad un certo punto, appropriarsi di questa selvaggina potrebbe incorrere in sanzioni. Ecco, bisogna fare una legge. Il Senato della Repubblica ha già approvato la legge quadro, la Camera dei Deputati la sta discutendo. Solo una legge della Repubblica può modificare l'articolo 923 del Codice Civile; an-

che se noi abbiamo competenza primaria in questa materia non possiamo assolutamente metterci in testa di modificare il Codice Civile.

Ma io credo che vi sia anche un altro argomento da richiamare all'attenzione di chi ha qualche nozione giuridica: in un campo in cui abbiamo la competenza esclusiva dobbiamo — lo dice l'articolo 3 dello Statuto — legiferare "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali". Leggete la formulazione dell'articolo 1 della nostra proposta di legge: la fauna selvatica sarda costituisce patrimonio della Regione ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale. E' un interesse nazionale, lo riconosciamo; a prescindere dal fatto che gli interessi nazionali vanno tutelati non dalla Regione ma dallo Stato, noi stessi riconosciamo che questo che stiamo facendo è un fatto che attiene ad un interesse nazionale. Ma se attiene ad un interesse nazionale vi dev'essere una legge-quadro (che verrà approvata tra poco) che fissi che stabilisca i criteri. La legge-quadro (voi tutti la conoscete, la conoscono gli amici che hanno seguito attentamente queste cose) dice esattamente all'articolo 1 quello che deve dire per modificare il Codice, per dare una regolamentazione che serva a tutela della selvaggina, nell'interesse nazionale, e di altri interessi, ecologico, eccetera.

E dice esattamente: la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato. Questa è la legge-quadro che verrà approvata.

E' stata già discussa dal Senato, verrà discussa presto dalla Camera e quindi noi rischiamo di trovarci fra quindici giorni, un mese, di fronte ad una legge-quadro che vanifica una nostra legge regionale, sempre che venisse ritenuta valida in quanto io ritengo che la Corte Costituzionale, chiamata a decidere, dichiarerebbe la incostituzionalità di questa norma. Io credo che noi rischiamo di mettere il carro davanti ai buoi emanando una legge regionale prima che venga approvata la legge-quadro.

Io ho questa preoccupazione, e con me — ho sentito — diversi colleghi, però non si è

ancora sentito da parte di chi sostiene queste tesi com'è che si ritiene di poter superare questa incostituzionalità. Vi è un modo: sospendiamo oggi la discussione della proposta di legge. L'ha detto un articolista attento, non è che il problema della caccia non sia sentito, ma vi sono anche molti altri problemi di cui il Consiglio regionale può attentamente occuparsi mentre attendiamo che venga approvata la legge-quadro, e poi faremo una legislazione nell'ambito della legge-quadro. Troviamo riscontro a questa tesi nel testo del disegno di legge approvato dal Senato dove, dopo alcuni articoli di principio e di disposizioni generali valide per tutti, si passa ad un titolo secondo portante "Funzioni amministrative ecc.," e sotto questo titolo si dice: le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi Statuti. Ecco, qui siamo già nell'ambito della possibilità di legiferare esclusivamente della Regione sarda, ma non certamente nei principi generali che invece spettano esclusivamente allo Stato, e per Costituzione e per lo Statuto speciale della Sardegna.

Quindi io pregherei, a meno che non ci sia qualcheduno (e sicuramente sarà così) che, validamente argomentando sotto il profilo giuridico e costituzionale, ci dimostri che questa legge, a prescindere dalle improvvisazioni dell'ultimo momento sulla indisponibilità o meno, o sulla programmatorietà di certe norme, possa essere considerata valida e possa essere validamente approvata per entrare nella legislazione sarda ma contemporaneamente nel quadro della legislazione vigente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Chiedo la parola soltanto per ricordare che la Regione sarda ha avuto disponibilità del patrimonio faunistico dalla sua costituzione ad oggi. Ne ha avuto disponibilità per cui può, se vuole, autorizzare la caccia ed anche impedirla. Può autorizzarla in un giorno e non in un altro.

GIANOGLIO (D.C.). In vigenza del Codice civile attuale.

ISONI (D.C.). Dispone di questo bene a propria discrezione perchè lo Statuto della Regione autonoma della Sardegna dice che la Regione ha competenza primaria in materia di caccia e di pesca. In questo momento la Regione non sta facendo altro che regolamentare, secondo la discrezionalità che le è stata attribuita dallo Statuto espressamente in una materia di competenza, tutta la disciplina in materia di caccia. Quindi non vedo come la Regione stia prevaricando nell'usare l'aggettivo "indisponibile". Dico solo che, con questa parola, la Regione intende porre la parola fine al tentativo di arbitrio dopo di che stabilisce i modi e i tempi nei quali questo bene diventa disponibile, ma diventa disponibile per volontà della Regione.

Il fatto poi di appellarsi continuamente, per dare alla Sardegna una legge sulla caccia, ad una legge che esiste o deve essere emanata da parte dello Stato e del Parlamento è una cosa vecchia di trent'anni.

In questi trent'anni chi si è interessato di caccia sa bene che la Sardegna non ha una sua legge, che il Consiglio regionale non ha mai disciplinato questa materia proprio perchè o esisteva una legge dello Stato o si attendeva una legge dello Stato, entro la quale (vedi caso) la Regione sarda deve assolutamente muoversi sebbene la Regione sarda in questa materia abbia competenza primaria.

Noi saremo curiosi di sapere in che cosa consiste la competenza primaria attribuita dallo Stato alla Regione sarda in materia di caccia e di pesca se questa non può se non recepire testualmente e totalmente l'eventuale legge-cornice nazionale.

Questo vale per le Regioni a Statuto ordinario, tant'è che da quel contesto, proprio nell'articolo citato dal collega Gianoglio, vengono estrapolate le Regioni a statuto speciale e le Province autonome le quali, avendo competenza primaria in questa materia, non sono tenute ad osservare pedissequamente i dettati della legge nazionale.

Pertanto io mi oppongo al tentativo di rinviare *sine die*, perchè rinviare fino all'approvazione di quella legge da parte dell'altro ramo del Parlamento significa rinviare *sine die*, significa correre il rischio che per i prossimi trent'anni questo Consiglio regionale non sarà in grado di dare alla Sardegna una legge di autodifesa o che serva finalmente a conservare alla Sardegna un patrimonio che in questo momento è in balia di tutti e in balia di nessuno.

Quindi dichiaro di oppormi al tentativo di rinvio, chiedo che la discussione sulla legge venga portata avanti, non senza, naturalmente, sottolineare che si è pronti ad accettare eventuali emendamenti, ma nessun rinvio e per nessuna ragione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento proposto dai colleghi Isoni, Orrù e Puddu.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Presidente, io avrei gradito che, essendo stata sollevata in aula una questione di incostituzionalità, come solitamente si fa in queste occasioni, il Presidente argomentasse se continuare la seduta e se procedere nell'esame degli articoli, perchè non mi pare che sia stata da parte di nessuno dimostrata la costituzionalità dell'articolo 1. L'intervento del collega Isoni, poc'anzi, non ha fatto altro che ribadire le osservazioni che sono state fatte. Ha posto una domanda, dice: che cosa resta alla Regione sarda che ha competenza esclusiva in materia di caccia, se dobbiamo adeguarci alla legge nazionale, alla legge-quadro, e non lo dico io, lo dice lo Statuto sardo che pur avendo competenza esclusiva noi dobbiamo rispettare la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, degli ob-

blighi internazionali e gli interessi nazionali; questo in ordine alla caccia è chiaramente un interesse nazionale. Si vuol fare una legge che modifichi (io non ho sentito da parte di nessuno argomentazione contraria a questo) la portata dell'articolo 923 del Codice Civile? Se è in vigore l'articolo 923 vorrei sapere chi può modificarlo! Può modificarlo soltanto il Parlamento con una legge. Noi lo stiamo modificando con la legge che stiamo approvando stamane.

Io chiedo che il signor Presidente, essendo stata posta la questione di incostituzionalità del primo articolo, prima di passare alla votazione dell'articolo, dichiari che, a suo avviso, ad avviso degli Uffici e delle persone che siedono al suo fianco e che quindi possono dare anche sussidi giuridici per la decisione, l'articolo non è incostituzionale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gianoglio, ella sa molto bene che non spetta al Presidente pronunciarsi su una questione di tale natura, cioè su una questione di costituzionalità, spetta semmai alla Commissione I, spetta al Consiglio, non spetta certamente al Presidente.

A me è sembrato di capire che ella avesse piuttosto avanzato una esigenza: quella di sospendere l'esame della legge. Questa esigenza non l'ha formalizzata in una proposta, se ella l'avesse formalizzata ed avesse proposto una sospensiva io avrei fatto richiamo all'articolo 84 del Regolamento che non consente di accettare una tale richiesta se essa non viene formulata o prima dell'inizio della discussione generale o nel corso della discussione generale, semprechè sia sostenuta da cinque consiglieri.

Questa mi era sembrata la questione che ella intendeva sollevare nel suo intervento. Ad ogni modo circa il richiamo che ella ha fatto io debbo ribadire che non spetta assolutamente alla Presidenza pronunciarsi su una questione di costituzionalità.

Per questo c'è il Consiglio.

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma Orrù - Isoni - Piero Puddu. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

**VIRDIS, Segretario:**

Art. 2

Il territorio regionale è suddiviso in "Comprensori faunistici" coincidenti con i perimetri dei singoli Comprensori di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, nei quali è consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza, nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e cattura.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Orrù, Isoni, Piero Puddu. Se ne dia lettura.

**VIRDIS, Segretario:**

"Art. 2 - Al secondo comma dopo "La Maddalena" aggiungere "Caprera, Spargi, Razoli" ". (64)

**PRESIDENTE.** L'emendamento può essere illustrato da uno dei presentatori.

**ORRU' (P.C.I.).** Si dà per illustrato.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

**ERDAS (P.S.I.), Assessore per la difesa dell'ambiente.** La Giunta lo accetta.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'ar-

articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Sull'articolo 3 è stata preannunciata la presentazione di altri emendamenti; ritengo dunque opportuno sospendere l'esame dell'articolo 3 e passare all'esame dell'articolo 4.

Si dia lettura dell'articolo 4.

VIRDIS, *Segretario:*

#### Art. 4

Sono organi preposti all'applicazione della presente legge:

- a) il Comitato regionale faunistico;
- b) i Comitati comprensoriali faunistici;
- c) i Comitati comunali faunistici.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo-totale a firma Orrù - Isoni - Piero Puddu.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario:*

“Art. 4 - L'articolo 4 è così sostituito:

L'Assessorato competente è preposto alla applicazione della presente legge, a tal fine si avvale dell'opera:

- a) del Comitato regionale faunistico;
- b) dei Comitati comprensoriali faunistici;
- c) dei Comitati comunali faunistici” (65)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

ORRÙ (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 65, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

VIRDIS, *Segretario:*

#### Art. 5

E' istituito il Comitato regionale faunistico quale organo dell'Amministrazione regionale.

Il Comitato è composto da:

- 1) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di caccia;
- 2) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'ecologia;
- 3) due rappresentanti di ciascuna Associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna designati dalle Associazioni;
- 4) quattro esperti in zoologia, in agricoltura e foreste ed urbanistica designati dal Consiglio regionale;
- 5) un rappresentante del servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina;
- 6) un rappresentante designato dalla Federazione regionale coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale dei contadini e pastori, uno dall'Unione regionale degli agricoltori e uno dall'Associazione regionale degli allevatori;
- 7) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 8) un rappresentante designato da ogni Amministrazione provinciale;
- 9) due rappresentanti designati dalle Associazioni naturalistiche;
- 10) i presidenti dei Comprensori faunistici;
- 11) un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regio-

nale; restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati; eleggono nel proprio senso il Presidente ed il Vice Presidente.

Ad essi compete il trattamento economico stabilito dalle leggi regionali 19 maggio 1964, n. 12 e 11 giugno 1974, n. 15.

Il Comitato ha sede presso l'Assessorato competente in materia di caccia e dispone di un ufficio di segreteria e di un ufficio tecnico-ispettivo, costituiti con impiegati, specificatamente competenti, dipendenti dall'Amministrazione regionale.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Orrù, Isoni, Puddu Piero. Se ne dia lettura.

**VIRDIS, Segretario:**

“Art. 5 – E' istituito presso l'Assessorato competente il Comitato regionale faunistico.

Il Comitato è composto da:

- 1) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
- 2) un rappresentante dell'Assessore competente con funzione di Segretario;
- 3) un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna;
- 4) tre esperti rispettivamente in zoologia, in agricoltura e foreste, in urbanistica designati dal Consiglio regionale;
- 5) un rappresentante del servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;
- 6) un rappresentante designato rispettivamente dalla Federazione regionale coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale contadini e pastori, uno dall'Unione regionale agricoltori, uno dall'Associazione regionale allevatori, uno dall'Unione coltivatori italiani;
- 7) un rappresentante designato dalla Federazione unitaria dei lavoratori;
- 8) un rappresentante designato da ogni Amministrazione provinciale;
- 9) due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche riconosciute;

10) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

11) i Veterinari provinciali;

12) un rappresentante dell'Ente per la protezione degli animali.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; eleggono nel proprio seno un vice presidente che presiede in assenza dell'Assessore.

Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei suoi componenti.

Il Comitato è integrato dai Presidenti dei Comprensori faunistici direttamente interessati all'argomento in discussione.

Ad essi compete il trattamento economico stabilito dalle leggi regionali 19 maggio 1964, n. 12, e 11 giugno 1974, n. 15. ”(66)

**PRESIDENTE.** Metto allora in votazione l'emendamento numero 66, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 6.

**VIRDIS, Segretario:**

Art. 6

Il Comitato regionale faunistico:

- esercita ogni attività tendente a difendere e propagandare il patrimonio faunistico della Sardegna;
- formula il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;
- stabilisce divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
- delibera sulle proposte di istituzione di oasi di protezione faunistica e cattura e di zone di ripopolamento;
- con atto del Presidente concede, ai sensi del



successivo articolo 19, l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia;

— sentiti i Comitati comprensoriali faunistici rilascia entro e non oltre il 30 luglio le autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia ai cacciatori non residenti in Sardegna;

— compila e cura l'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e l'anagrafe dei trasgressori della presente legge;

— approva il preventivo e il consuntivo annuale di spesa;

— sovrintende la vigilanza venatoria;

— assume iniziative per l'educazione venatoria e naturalistica;

— programma l'attività del Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina;

— formula i programmi di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica;

— indica le misure necessarie per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi;

— autorizza l'immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena;

— regola i provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e commercio della selvaggina morta d'importazione;

— stabilisce il numero degli anni di revoca dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla presente legge.

**PRESIDENTE.** A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

**VIRDIS, Segretario:**

*“Emendamento soppressivo parziale Isoni - Loretto - Zurru*

Art. 6 — Al punto 13 del primo comma sopprimere le parole: “indica le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, dall'inquinamento e dagli incendi”. (45)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 6 — Sopprimere il quinto capoverso, cioè le parole “ — con atto del Presidente concede, ai sensi del successivo articolo 19, l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia.” (67)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 6 — Al secondo capoverso sostituire il verbo “formula” con il verbo “forma”;

— al quarto capoverso sostituire le parole “sulle proposte di” con la parola “sulla”;

— al settimo capoverso sostituire il verbo “compila” con il verbo “tiene”;

— al nono capoverso sostituire le parole “sovrintende la” con “dà indicazioni e suggerimenti sulla”;

— al tredicesimo capoverso sostituire le parole “indica le misure necessarie” con le parole “formula proposte””. (68)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 6 — Aggiungere il seguente capoverso: — propone all'Assessore competente l'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 61 della presente legge”. (69)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 6 — Aggiungere il seguente capoverso: — propone l'ammontare del contributo di cui alla lettera d) dell'articolo 19”. (70)

**PRESIDENTE.** Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

**ISONI (D.C.).** L'emendamento numero 45 Isoni-Loretto e più lo ritiriamo, mentre si danno per illustrati gli emendamenti 67-68-69-70.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

**GIANOGLIO (D.C.).** Presidente, vorrei porre un quesito agli estensori dell'articolo 6, lad-

dove si dice "compila e cura l'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e l'anagrafe dei trasgressori della presente legge". Ora siccome non mi pare, da una lettura affrettata che forse ho fatto, che vi siano delle norme che limitino l'esercizio della caccia in Sardegna ai cacciatori residenti, vorrei sapere in che modo viene assicurata la compilazione dell'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna provenienti dal Continente e che sono numerosi. Io ricordo che per tanto tempo si è parlato non di una limitazione dell'esercizio della caccia ai continentali ma di una regolamentazione. Si parlava dell'uso di un tesserino, che però era stato giudicato inconstituzionale, tanto che non si era arrivati a questa decisione.

Vorrei sapere se nella regolamentazione attuale, per dare corpo a questa anagrafe dei cacciatori che esercitano la caccia in Sardegna, è prevista qualche norma che garantisca che la anagrafe è completa.

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

**ERDAS (P.S.I.), Assessore per la difesa dell'ambiente.** La Giunta accoglie gli emendamenti 67-68-69-70 a firma Orrù - Isoni - Puddu Piero.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento numero 67, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 68, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 69, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 70, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 7.

**VIRDIS, Segretario:**

**Art. 7**

Presso ogni organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, è costituito il Comitato comprensoriale faunistico composto da:

- un rappresentante di ogni Comune facente parte dell'area comprensoriale eletto dal Consiglio comunale;
- un rappresentante per ogni Associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna, designato dalle Associazioni stesse;
- un rappresentante designato dalla Federazione coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale dei contadini e pastori e uno dall'Unione regionale degli agricoltori;
- un rappresentante dell'Organismo comprensoriale di cui alla L.R. 1 agosto 1975, n. 33;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali;
- il veterinario condotto del Comune in cui ha sede il comprensorio faunistico;
- due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche.

Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, nel quale dev'essere indicato anche il Comune ove avrà sede il Comitato.

Il Comitato elegge, nel suo seno, un Presidente ed un Vicepresidente; le sue sedute sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei suoi componenti. Le decisioni vengono adottate a mag-

gioranza.

I componenti del Comitato durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Isoni - Loretto - Zurru*

“Art. 7 - Al secondo comma sostituire le parole “Assessore regionale all'agricoltura” con le parole: “Assessore regionale competente”. (46)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 7 - Nel primo comma sopprimere il quarto capoverso.

Nel terzo comma sopprimere la parola “sul””. (71)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Piero Puddu*

“Art. 7 - Nel primo comma: sostituire il secondo capoverso con il seguente:

- cinque rappresentanti comunali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio dell'Organismo comprensoriale, di cui alla L.R. 1° agosto 1975, n. 33;

sostituire il quinto capoverso con il seguente:

- un rappresentante designato dalla Confederazione unitaria dei lavoratori.

Nel terzo comma sostituire le parole “un Presidente ed un” con la parola “il””. (72)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 7 - Nel primo comma aggiungere i seguenti capoversi:

- Il Presidente dell'Organismo comprensoriale, di cui alla L.R. 1° agosto 1975, n. 33, che lo presiede;

- un rappresentante designato dall'Ente protezione degli animali.”

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

“Il Comitato è integrato dai Presidenti dei Comitati comunali faunistici ogni qualvolta siano direttamente interessati agli argomenti in discussione”.

Alla fine del terzo comma aggiungere le parole: “dei presenti””. (73)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ISONI (D.C.). Soltanto per dire che, per quanto attiene all'emendamento n. 46, in fase di coordinamento bisognerà tenere presente che ogni qual volta in legge viene richiamato l'Assessore all'Agricoltura, sarà opportuno sostituirlo col termine “Assessore competente”, perchè le competenze per la caccia sono passate ad altro Assessorato.

PRESIDENTE. D'accordo.

ISONI (D.C.). Gli altri emendamenti li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Onorevoli colleghi, io credo che si debba rimarcare, discutendo l'articolo 7, che si sta andando avanti senza chiarire, senza dare risposte ai quesiti che vengono posti in quest'Aula; si sta andando avanti con un sistema, che a mio avviso (io sono ormai in quest'Aula da circa 8 anni) non ha riscontro in altre precedenti situazioni perchè il Consiglio regionale sardo è stato sempre una palestra di dialettica e di espressione di dissenso, mai una palestra di esercizio di voto senza argomentare questo voto, senza dare spiegazioni alle argomentazioni che in questa Aula venivano votate.

Pertanto io chiedo scusa se non continuerò a proporre e a partecipare alla discussione dando il mio modesto contributo, perché mi pare che sia ovvio che quando i colleghi, per molta parte, hanno soltanto desiderio di passare ai voti, e la Giunta non ha nessuna intenzione di impegnarsi con le notevoli capacità che ha perché si adegua esprimendo semplicemente il proprio assenso, io credo che il nostro non sia più un Consiglio, dove si discute, dove ciascuno esprime il proprio parere, dà il proprio apporto; e se c'è qualcosa di già deciso credo sia da prenderne atto tutti quanti e andare avanti. Io mi limiterò a fare una dichiarazione di voto prima dell'approvazione della proposta di legge perché sicuramente in questo clima (nonostante le macroscopiche illiceità che la sostanziano) verrà approvata, però è chiaro che ciascuno di noi non può pretendere di proporre in senso costruttivo nessuna indicazione perché la proposta iniziale che era stata fatta era di un rinvio.

Mi sono dimenticato di dire al collega Isoni che bisogna stare attenti nel parlare perché non si deve offendere, per esempio, un organo quale è il Parlamento; il dire che una legge approvata dal Senato non verrà mai approvata dalla Camera per una volontà ritardatrice è un'offesa ad un organo dello Stato che invece credo che per la sua azione, per la Presidenza insigne che ha, per i membri autorevoli che la compongono, sicuramente non ha una volontà ritardatrice. Quindi si trattava soltanto di attendere — era questo il significato della mia proposta — una quindicina di giorni, un mese, per proporre in termini corretti quello che oggi stiamo facendo su un piano scorretto. Ma io non voglio turbare l'ossequio di questa Assemblea ad accordi che evidentemente in sottocommissione o altrove sono intervenuti, e quindi dichiaro che non interverrò e non porterò un contributo — modestissimo certo — alla elaborazione di questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Mi si consenta, onorevoli colleghi, di non entrare nel merito degli emen-

damenti che abbiamo oggi in discussione, ma soltanto di entrare nel merito di quanto il collega Gianoglio ha detto poc'anzi. Parrebbe, dalle parole usate dal collega Gianoglio, che ci troviamo di fronte non ad una discussione democratica frutto di dibattito e di elaborazione, ma di fronte ad una vera e propria prevaricazione.

Io voglio sottolineare innanzitutto che il giudizio dato dal collega Gianoglio è nettamente in contrasto con quanto il collega dello stesso Gruppo, onorevole Monni, ebbe a dire su questa legge quando, rivolgendosi al Consiglio, volle esprimere l'auspicio che tutte le leggi che il Consiglio andrà d'ora in poi a discutere possano essere, come in questo caso, sottoposte a verifica, a discussione pubblica, anche al di fuori del Consiglio regionale, e possano essere, come questa, frutto della collaborazione fra il Consiglio regionale, i singoli consiglieri regionali e le associazioni democratiche.

Vuole forse il collega Gianoglio affermare che il fatto che il Consiglio si trovi davanti ad emendamenti unitari possa costituire un colpo, una offesa alla democrazia? Questo potrebbe essere se il Consiglio non si fosse mai trovato di fronte ad emendamenti concordati e unitari. Io ritengo che non sia la prima volta che il Consiglio prende in esame degli emendamenti concordati ed unitari. Si vuole colpire la sostanza e il metodo con il quale si è arrivati agli emendamenti unitari? Allora lo si dica chiaro e tondo. Ma far passare per atto antidemocratico il fatto che ci sono emendamenti presentati da diversi colleghi e da diversi Gruppi che vengono ritirati e altri emendamenti unitari e concordati che invece vanno avanti, come una offesa alla democrazia, mi pare veramente una esagerazione!

Questa è una posizione che il nostro Gruppo non può che respingere, confermando la nostra disponibilità a tutto ciò che di unitario su questa legge può andare avanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Piero Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente,

abbiamo sentito testè le dichiarazioni del collega Gianoglio e del collega Sini. Noi riteniamo — lo abbiamo detto nel nostro intervento durante la discussione generale — che questa legge sia frutto di una riflessione difficile su un problema estremamente importante. Abbiamo sottolineato il fatto che per tanti anni sul problema il Consiglio non sia riuscito ad esprimere una proposta di legge, dimostrato la difficoltà che dobbiamo e che abbiamo cercato di affrontare.

Riteniamo, in buona sostanza, che lo sforzo che abbiamo fatto come sottocomitato non sia un tentativo di prevaricare o un tentativo di costringere l'Assemblea ad una monotona ripetizione dell'atto definitivo che sancisce l'approvazione o disapprovazione degli articoli di una legge, ma sia frutto di una rimediazione intervenuta in altra sede, attraverso un sottocomitato rappresentativo di tutte le forze politiche, e se all'interno di singole parti politiche ci possono essere diversità di vedute, ben comprensibili, sono anche queste all'interno del gioco della democrazia. Ma questo non può costringere l'Assemblea a fare discussioni che abbiamo ripetuto e nell'ambito della discussione generale e, quando capiterà, nell'ambito del discorso sui singoli articoli.

Quindi noi siamo del parere che si deve andare avanti; non possiamo accettare se non il discorso parziale, con questo senza voler mortificare la capacità e il diritto-dovere che ha ognuno di noi di esprimere il suo assenso o il suo dissenso.

Ecco perchè noi riteniamo che i tempi siano maturi per questo provvedimento, siamo anche convinti che molte cose forse si appaleseranno nel dibattito che faremo sui singoli articoli, molte le abbiamo dette nel corso del dibattito; abbiamo avuto dei contatti e delle discussioni sufficienti con i rappresentanti della Giunta, l'Assessore competente ha esaminato il provvedimento sotto ogni profilo, per cui noi siamo del parere che si possa, con rispetto della democrazia, con rispetto delle funzioni dei singoli e dell'Assemblea, andare avanti.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare

l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

**CHESSA (M.S.I.—Destra Nazionale).** Onorevoli colleghi, qualche perplessità di natura giuridico-costituzionale effettivamente è stata portata qui in Aula dal collega Gianoglio e da altri. Sembra che in effetti che l'articolo 1 non soltanto sia una pura e semplice enunciazione di principio, ma possa costituire una modifica del regime di proprietà. Noi effettivamente non siamo legittimati, nonostante le nostre competenze primarie, a modificare il regime di proprietà del quale parla l'articolo 923 del Codice Civile e del quale parla la legge-quadro approvata da uno dei due rami del Parlamento. La nostra competenza primaria, come è stato ricordato dal collega Gianoglio e da altri, riguarda l'esercizio della caccia e non la modifica del regime di proprietà.

Tuttavia non sono d'accordo con quanto il collega Gianoglio forse ha voluto significare (se poi l'impressione mia è sbagliata mi si corregga) intravedendo prevaricazioni sul modo di procedere dei lavori in questo Consiglio per il fatto che io ed il mio Gruppo politico abbiamo ritirato degli emendamenti, nè credo che sia antidemocratico o anticostituzionale o antiregolamentare il fatto che il Movimento Sociale Italiano — Destra Nazionale abbia dato il suo modestissimo contributo in Commissione alla stesura di questa legge e lo stia dando ancora in seno al sottocomitato. E, riprendendo anche le argomentazioni del collega Sini, non è la prima volta che si concordano e si votano emendamenti unitari, non mi pare che sia antidemocratico, anticostituzionale o antiregolamentare questo.

Se io vi ho visto adombrato, nel discorso del collega Gianoglio, qualcosa del genere, forse ho sbagliato; non credo appunto che vi fosse niente di tutto questo.

Tuttavia mi permetto di segnalare l'esigenza di continuare, dopo aver manifestato alcune perplessità di natura giuridico-costituzionale circa il mutamento del regime di proprietà, l'esame di questo disegno di legge. Questa esigenza, l'ho detto io e l'hanno detto altri in sede di discussione generale, è avvertita

non soltanto dai 55 mila cacciatori sardi, ma è avvertita da tutta la popolazione della Sardegna, perchè mi pare che qui si è dimenticato che stiamo legiferando non tanto per accontentare le esigenze dei cacciatori, che saranno anche sacrosante e legittime, quanto per tutelare, difendere e proteggere il patrimonio faunistico. Per queste ragioni è necessario, secondo me, che si proceda, rimanendo ferme quelle perplessità di natura giuridico-costituzionale che mi sono permesso di sottolineare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Oggi si ha la sensazione che il Consiglio abbia effettivamente molta fretta e la fretta molto spesso non consiglia bene perchè le cose vengano portate avanti in modo giusto e anche in modo rispondente alle esigenze degli utenti di questa legge, ma anche in modo rispondente alle esigenze, alle richieste e al volere di tutti i consiglieri regionali.

Il collega Gianoglio non ha parlato, collega Chessa, di prevaricazione, ma di metodo antidemocratico quando si vuole andare avanti senza minimamente rispondere alle osservazioni che i colleghi del Consiglio fanno nella discussione di qualsiasi legge.

Io dico che le osservazioni possono nascere, e questo credo sia un fatto altamente democratico, anche quando si tratta di discutere di leggi e di emendamenti che sono stati concordati da un sottocomitato. Io credo che sia una cosa normalissima, collega Sini, perchè esiste il Consiglio regionale, ma esistono soprattutto 75 consiglieri che hanno il diritto-dovere di esprimere il proprio parere, di discutere e quindi hanno anche l'esigenza, quando si fanno delle osservazioni, di ricevere anche risposte.

A me sembra che non sia un metodo giusto che da una parte vi sia il Consiglio regionale che discute ed in un'altra stanza vi sia un sottocomitato che predispone il lavoro e che lo manda qui con una staffetta; tra l'altro, quando gli articoli e gli emendamenti arrivano in Aula si alza solo una mano, perchè se qualcuno fa osservazioni non ottiene risposta. Io credo che

sia più serio fare in modo che, se c'è una Commissione che sta lavorando, il Consiglio fermi i suoi lavori, dopo di che si potrà con maggiore tranquillità, con maggiore serietà anche, esprimere il proprio parere con più competenza di quanto non si stia facendo, perchè stiamo andando avanti con un Consiglio che è molto distratto e che è solo attento ad alzare la mano alla richiesta del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io sono molto sensibile alle esigenze che poc'anzi hanno espresso i colleghi Gianoglio e Mura. Credo che tutti noi siamo anzi sensibili all'esigenza che il Consiglio, in modo sempre più approfondito ed ampio, discuta, esamini le questioni che sono sottoposte al suo esame. Se avessi potuto, francamente, ieri sera avrei fatto un rilievo di questo tipo e forse in modo anche più pertinente nel momento in cui in Aula, discutendo questioni di così grande rilevanza, non erano molti i Consiglieri e neppure gli Assessori presenti.

Dopo aver detto che apprezzo e che tutti quanti apprezziamo questa sollecitazione, debbo anche aggiungere che, per l'onore del vero, questa legge è stata discussa, a me sembra, in modo approfondito ed ampio dalla Commissione competente e di questo abbiamo tutti quanti dato merito al Presidente ed ai componenti, in modo ampio, anche fuori dal Consiglio, sulla stampa, nei dibattiti cui hanno partecipato le Associazioni. Davvero non mi sembra si possa dire che il Consiglio arrivi impreparato a discutere questa legge, anche se trattasi di legge complessa.

Io mi augurerei che tutti i provvedimenti di importanza pari a questo, e di maggiore importanza, possano avere attenzione e impegno dentro il Consiglio e fuori, quanto questo giustamente ha avuto. Detto però questo, io colgo le considerazioni che hanno svolto finora i colleghi Gianoglio e Mura, come un ulteriore invito a proseguire sulla buona strada sino ad ora intrapresa e a sollecitare i colleghi perchè lo stesso esame degli articoli, nonostante sia molto semplificato dal dibattito precedente, dal lavoro fatto in Commissione, possa proce-

dere, se possibile, anche con un migliore e ulteriore approfondimento in Aula. Colgo dunque i loro interventi come un auspicio, che io credo di poter condividere a nome di voi tutti, premettendo che, per quanto riguarda questa legge, assai ampio, utile, approfondito e proficuo è stato il lavoro svolto sia in Commissione, sia in Consiglio, sia fuori di esso.

Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti all'articolo 7 numeri 71-72 e 73. Accoglie il numero 46 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Forse potremmo risolvere così la questione: in sede di coordinamento sarà necessario, laddove si dice "Assessore all'Agricoltura", sostituire con "Assessore competente". E' una questione che si può risolvere, se siamo d'accordo, in sede di coordinamento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Per una semplice osservazione. L'emendamento 71 dice nel terzo comma, nella seconda riga: sopprimere la parola "sul". Vi è un errore di battitura, non è "sul" ma "sue".

PRESIDENTE. E' giusto il rilievo che lei ha fatto.

Forse in sede di coordinamento si può procedere come si è detto, ma mi parrebbe opportuno, trattandosi di questione prevalentemente tecnica, mettere in votazione anche l'emendamento numero 46, se l'Assessore è d'accordo.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 71, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 72, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 46, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto ora in votazione l'articolo 7, come risulta a seguito delle modifiche apportate dagli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto ora in votazione l'emendamento numero 73, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 8

I Comitati comprensoriali faunistici assumono e coordinano tutte le iniziative attinenti alla protezione dell'ambiente, alla disciplina dell'attività venatoria e allo sviluppo della selvaggina. Nell'ambito dell'area di competenza essi hanno i seguenti compiti:

- approvano il preventivo ed il consuntivo annuale di spesa;
- formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento;
- d'intesa col Comitato regionale faunistico e con i raggruppamenti di vigilanza territoriale, avvalendosi dell'opera dei propri ispettori faunistici e degli agenti volontari faunistici, svolgono opera di controllo, di prevenzione, di consulenza e di assistenza nei confronti dei Comitati

comunali faunistici;

— esercitano tutte quelle attività che saranno ritenute idonee a conseguire il migliore arricchimento del patrimonio faunistico;

— collaborano alla difesa dei boschi e dei terreni dagli incendi e alla salvaguardia delle acque e del suolo dagli inquinamenti;

— provvedono su delega del Comitato regionale faunistico alla gestione delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento e cattura;

— propongono i territori ed i criteri per la rotazione delle zone di ripopolamento e cattura;

— vigilano sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge e dal calendario venatorio, e controllano l'attività degli agenti di vigilanza a disposizione dell'area comprensoriale;

— seguono l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche ed avanzano proposte per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico;

— propongono e curano l'immissione di idonee specie selvatiche;

— segnalano ed accertano gli eventuali danni alle colture provocati dalla selvaggina, nonché la misura dell'eventuale indennizzo agli agricoltori;

— svolgono rilievi, studi ed indagini in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli inquinamenti e gli incendi, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie, all'esercizio della caccia ed all'attività di vigilanza;

— curano tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di selvaggina nel territorio di competenza;

— rilasciano i certificati di abilitazione all'esercizio venatorio;

— operano tutti gli interventi previsti dalla presente legge ovvero, in base ad essa, disposti dall'Amministrazione regionale o richiesti dai Comitati comunali faunistici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Isoni - Loretta - Zurrù:*

“Art. 8 — Nel comma 1° punto 3° dopo le parole: “vigilanza territoriale” sostituire le parole: “avvalendosi dell’opera dei propri ispettori faunistici e degli agenti volontari faunistici” con le parole “avvalendosi anche dell’opera degli agenti volontari faunistici””. (47)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. — Nel primo comma sopprimere il terzo capoverso”. (74)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 8 — Nel primo comma sostituire: — la prima parte fino ai due punti con le parole “I comitati comprensoriali faunistici assumono, d’intesa col Comitato regionale faunistico, le iniziative attinenti la disciplina dell’attività venatoria e lo sviluppo della selvaggina, formulano proposte e collaborano con gli organismi competenti per la protezione dell’ambiente. Nell’ambito dell’area di competenza hanno i seguenti compiti:

— all’ottavo capoverso le parole “e controllano l’attività” con le parole “collaborano con indicazioni e suggerimenti all’attività;

— al dodicesimo capoverso le parole “svolgono rilievi” con le parole “collaborano con gli organismi competenti previsti dalla legge per l’attività di ””. (75)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 8 — Nel primo comma, penultimo capoverso, dopo la parola “rilasciano” aggiungere “con atto del Presidente””. (76)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati... Si danno per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la



difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore alla difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti 74, 75, e 76.

PRESIDENTE. Bisogna aggiungere che l'emendamento numero 47 è in contrasto con il 74, quindi, se il Consiglio dovesse approvare quest'ultimo, che verrà messo in votazione per primo in quanto soppressivo parziale, decadrà il 47. E' bene che lo si sappia.

ZURRU (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 47.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 74, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 75, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 8 come risulta a seguito delle modifiche apportate dagli emendamenti testé approvati. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 76, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 9

In ogni Comune è costituito un Comitato

comunale faunistico composto da:

- Il Sindaco o un consigliere comunale da lui delegato;
- due membri eletti dal Consiglio comunale di cui uno espresso dalla minoranza;
- un cacciatore locale in rappresentanza di ciascuna associazione venatoria riconosciuta esistente nel Comune;
- un rappresentante dell'Unione regionale degli agricoltori uno della Federazione regionale dei coltivatori diretti, uno dell'Unione regionale contadini e pastori, designati dalle rispettive organizzazioni tra gli associati residenti nel Comune.

Il Comitato elegge, nel suo seno, un Presidente ed un Vice Presidente; i suoi componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati; funge da segretario un impiegato del Comune.

I Comuni sono tenuti a porre a disposizione dei Comitati comunali faunistici i locali necessari.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 9 - Nel primo comma sopprimere il primo capoverso. Nell'ultimo capoverso sopprimere gli aggettivi “regionale””. (77)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 9 - Nel primo comma sostituire la prima parte fino ai due punti con le parole “In ogni comune è costituito un comitato comunale faunistico presieduto dal Sindaco o da un consigliere da lui delegato e composto da:”

Nel secondo comma sostituire le parole “un Presidente ed un” con la parola “il””. (78)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 9 – Alla fine dell’articolo aggiungere il seguente comma: “Le prestazioni dei componenti del Comitato sono volontarie e gratuite”. (79)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati... Si danno per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore alla difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti 77, 78 e 79, a firma Orrù, Isoni, Puddu.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 77, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 78, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 9, come risulta dopo le modifiche apportate dagli emendamenti testè approvati. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 79, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 10

Il Comitato comunale faunistico ha i seguenti compiti:

– collabora alla vigilanza, d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente e col Corpo di vigilanza territoriale, avvalendosi

dell'opera degli agenti volontari faunistici;

– d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente provvede al contenimento ed alla limitazione di specie animali la cui propagazione costituisca un serio danno e grave squilibrio nell'assetto faunistico del territorio;

– propone provvedimenti volti a difendere, incrementare e regolamentare il patrimonio faunistico del territorio;

– svolge ogni valida azione atta ad incrementare lo sviluppo e l'allevamento della selvaggina;

– compila e cura l'anagrafe dei cacciatori residenti nel Comune.

I Comitati comunali faunistici dei Comuni nei quali esistono porti e aeroporti effettueranno il controllo in riferimento al rispetto della presente legge e dei calendari venatori e per tutto ciò che attiene la disciplina faunistica; all'uopo, si servono di personale a ciò incaricato e munito di apposita divisa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale a firma Orrù - Isoni - Puddu Piero. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

“Art. 10 – L'ultimo comma è soppresso”. (80)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 80, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 11

Le spese per il funzionamento e l'attività dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici sono a carico del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 11 — Dopo la parola “per” cassare “il funzionamento e”.” (81)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 81, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 12.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 12

Presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna viene istituito un servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza della Regione in materia di caccia e di allevamento della selvaggina.

In particolare il servizio ha i seguenti compiti:

a) lo studio, la ricerca, l'osservazione e la sperimentazione per l'allevamento, per l'alimentazione, per la prevenzione e per la cura delle malattie nonché per quanto attiene alla vita e alla riproduzione della fauna in generale e della selvaggina in particolare, compreso lo studio delle correnti migratorie;

b) l'allevamento di selvaggina stanziale e l'acclimatamento di specie estranee alla fauna regionale e la loro fornitura per il ripopolamento delle zone faunistiche carenti;

c) lo svolgimento di corsi di preparazione e specializzazione in materia venatoria.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Servizio si avvale della collaborazione tecnica dei Comitati comprensoriali faunistici nonché degli istituti universitari specializzati.

Nel territorio a disposizione del Servizio è assolutamente vietata la caccia.

In attesa del funzionamento del Servizio di cui al 1° comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a servirsi della consulenza del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e di Istituti universitari specializzati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

VIRDIS, *Segretario*:

## TITOLO SECONDO

*Esercizio della caccia*

## CAPO I

*Licenza e Autorizzazione regionale*

## Art. 13

Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina gli animali seguenti:

*mammiferi:*

cinghiale (*Sus scrofa*); volpe (*Vulpes vulpes*); lepre; coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); donnola (*Mustela nivalis*);

*uccelli:*

Stanziali: pernice sarda (*Alectoris barbara*);

Migratori: Alaudidi; alzavola (*Anas crecca*); aironi; beccaccia (*Scolopox rusticola*); beccacino (*Capella gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); cesena (*Turdus pilarus*); codone (*Dafila acuta*); chiurli; colombaccio (*Columba palumbus*); colombella (*Columba cenas*); combattente (*Philomachus pugnax*); cormorano (*Phalacrocorax carbo*); cornacchia grigia (*Corvus cornix*); croccolone (*Capella media*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); frosone (*Coccythraustes coccythraustes*); frullino (*limno cryptes inimus*); gabbiani (*Larus argentatus* e *ridibundus*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhncos*); ghiandaia (*Carrulus glandarius*); marzaiola (*Anas querquedula*); merlo (*Turdus merula*); mestolone (*Anas clypesta*); morette; moriglione (*Anthia ferina*); occhione (*Burhinus cedecimus*); pantana (*Rinca nebularis*); passerii; pavoncella (*Vanellus vanellus*); pivieri; pettegola (*Tringa totanas*); pittima (*Limosa limosa*); porciglione (*Rallus aquaticus*); quaglia (*Coturnix coturnix*); storni; strillozzo (*Emberizza calandra*); taccola (*Coloeus monedula*); tordella (*Turdus viscivorus*); tordi (*Turdus philome-*

*los* e *iliacus*); tortora (*Streptoteia turtur*); tuffetto (*poliocephalus ruficollis*).

L'elenco sopra riportato può essere modificato con decreto dell'Assessore regionale competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario:*

*Emendamento aggiuntivo Isoni - Loretta - Zurru:*

"Art. 13 - Sotto il titolo "uccelli" e subito dopo le parole: "Colombella (*Columba cenas*)" aggiungere le parole "Colombo selvatico (*columba livia*)"."(48)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

"Art. 13 - Dall'elenco dei migratori cassare: "aironi, chiurli, combattente, cormorano, gabbiano, pittima"."(82)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

"Art. 13 - Dopo "barbara" aggiungere "fagiano", e tra i migratori dopo "columba cenas" aggiungere "colombo selvatico" (*columba livia*)."(83)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

ZURRU (D.C.). L'emendamento numero 48 è ritirato.

ISONI (D.C.). Gli emendamenti 82 e 83 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti 82 e 83 all'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 82, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 83, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 14.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 14

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impegno di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi altro modo, a meno che non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo pongo in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 15.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 15

In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finchè non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita, al feritore.

Si intende libero il terreno non precluso alla libera caccia a norma della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

"Art. 15 - Al primo comma dopo le parole "appartiene a chi" inserire la parola "legittimamente" ". (84)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 84.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 84, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 16.

VIRDIS, *Segretario*:

## Art. 16

Al fine di essere abilitati ad esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una speciale autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 19.

La suddetta autorizzazione è annuale e consente l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio dell'Isola non soggetto a divieti ai sensi della presente legge.

Per i cacciatori non residenti nell'Isola, nel caso in cui l'apertura della caccia nella Provincia o nella Regione di residenza sia posteriore a quella della Sardegna, l'autorizzazione regionale ha validità dalla data di apertura nella provincia o nella Regione di provenienza.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Isoni - Loretta - Zurru*

“Art. 16 — All'ultimo comma, dopo le parole: “o nella Regione di provenienza” aggiungere le parole: “fino alla data di chiusura della caccia nella stessa Regione o Provincia di provenienza””. (49)

*Emendamento sostitutivo parziale Medde - Lippi - Fadda*

“Art. 16 — Nel secondo comma sostituire le parole “è annuale” con le parole “perde la sua validità, salvo revoca, con lo scadere della licenza governativa di caccia””. (60)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 16 — Al secondo comma cassare le parole “è annuale e””. (85)

PRESIDENTE. Ha domandato di par-

lare l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.) Per dire che ritengo quanto mai utile e opportuno che l'autorizzazione regionale abbia la stessa durata di validità della licenza governativa. La relativa tassa può essere pagata o annualmente oppure in un'altra soluzione valida per i sei anni di validità della stessa autorizzazione governativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zurru. Ne ha facoltà.

ZURRU (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 49.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 85. Non accoglie l'emendamento numero 60, che per altro è in contraddizione con l'emendamento numero 85.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 85 soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 60, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 17.

VIRDIS, *Segretario*:

## Art. 17

La caccia in Sardegna può essere esercitata solo da chi sia munito della relativa licenza di porto di fucile anche per uso di caccia rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dell'apposita autorizzazione regionale. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche dell'autorizzazione della Provincia o della Regione di residenza, quando vi sia prescritta.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000 indipendentemente dalla eventuale applicazione dalle sanzioni previste per la violazione delle leggi penali, di pubblica sicurezza e sulle concessioni governative. E' altresì soggetto, qualora il fatto abbia comportato abbattimento o cattura di selvaggina, alla sanzione prevista dal successivo articolo 24, e, se si tratta di selvaggina stanziale, alla sanzione di cui all'articolo 61 della presente legge.

Il trasgressore, inoltre, non potrà ottenere alcun tipo di autorizzazione ad esercitare la caccia in Sardegna per cinque anni successivi alla data della infrazione accertata.

Sarà tenuta a cura del Comitato faunistico regionale un'anagrafe particolareggiata di tutti coloro che incorrono in violazioni della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 17 — Il primo comma è modificato come segue: “La caccia in Sardegna può essere esercitata solo da chi sia munito della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia rilasciata dalla autorità di Pubblica Sicurezza, di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di venti milioni per ogni persona danneggiata e di lire sei milioni

per danni a cose od animali, nonché dell'apposita autorizzazione regionale. I cacciatori non residenti in Sardegna debbono essere muniti anche dell'autorizzazione della Regione o della Provincia di residenza, qualora sia prescritta”.” (86)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 17 — Il quarto comma è soppresso”. (87)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 17 — Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il trasgressore inoltre non potrà ottenere alcun tipo di autorizzazione da tre a cinque anni”.” (88)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 87, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 86, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 88, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 18

La licenza di caccia ha durata di anni sei dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia nonché per la restituzione della stessa, l'interessato deve presentare anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

La licenza di caccia autorizza il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria e a portare, altresì, più fucili.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di 20.000.000. Il trasgressore è soggetto alla revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle sanzioni previste a carico di chi caccia senza licenza.

La revoca della licenza di caccia comporta la revoca immediata dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto dalla revoca della licenza stessa.

I Prefetti ed i Pretori sono tenuti a comunicare ogni mese i provvedimenti di revoca delle licenze di caccia, nonché le condanne per bracconaggio, al Presidente della Giunta regionale per l'annotazione in una apposita anagrafe a cura del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Medda - Fadda - Lippi:*

“Art. 18 – Nell'ultimo comma sostituire le parole “i prefetti e i pretori sono tenuti a” con le parole “l'autorità amministrativa e giudiziaria competente è tenuta a ...”. (61)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 18 – Il quarto comma è soppresso”. (89)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 18 – Al primo comma, dopo la parola “concessa”, inserire “rinnovata”. ” (90)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 18 – Nel terzo comma sostituire le parole “altresì più fucili” con le parole “un solo fucile””. (91)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 18 – L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

I Prefetti e l'Autorità Giudiziaria sono tenuti a comunicare immediatamente al Comitato regionale faunistico i provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna per l'annotazione nella apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge”. (92)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti 80, 90, 91 e 92. L'emendamento nu-



mero 61 è compreso nell'emendamento numero 92, è una ripetizione di esso; quindi se il collega Medde ritiene di dover accogliere l'emendamento numero 92 (che praticamente dice quanto è contenuto nell'emendamento da lui presentato) potrebbe ritirare il suo. Non possiamo accoglierli entrambi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Ritiro l'emendamento numero 61.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 89, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento 91, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 92, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 90, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo che istituisce l'articolo 18 bis. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero*

"Art. - 18 bis - Dopo l'articolo 18 inseri-

re il seguente articolo 18 bis:

L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esame dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale presso ogni Comprensorio faunistico e su proposta del Comitato Faunistico Comprensoriale, composta da esperti qualificati particolarmente competenti nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b), d), ed in una prova pratica sulla materia di cui alla precedente lettera c).

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata al Comitato Comprensoriale faunistico nel cui ambito territoriale il candidato risiede". (93)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 93, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

In attesa che vengano distribuiti gli altri emendamenti, sospendiamo la seduta per dieci minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12 e 55, viene ripresa alle ore 13).*

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 19.

VIRDIS, Segretario:

## Art. 19

L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia nel territorio della Sardegna è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni ed il Presidente del Comitato regionale faunistico all'uopo delegati.

Gli interessati devono presentare domanda in carta legale al Sindaco del Comune di residenza ovvero, se non residenti in Sardegna, al Presidente del Comitato regionale faunistico, dal 1° aprile e non oltre il 31 maggio di ogni anno, allegando la licenza di caccia e la ricevuta dell'avvenuto versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, di un contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento, di rimborso delle spese di stampa e distribuzione del materiale di segreteria, di cancellerie e di assistenza, determinato annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Comitato faunistico regionale.

Per i cinque anni successivi a quello di concessione della licenza di caccia, alla domanda di concessione dell'autorizzazione regionale dovrà essere allegata anche la ricevuta del versamento annuale per tassa di concessione della licenza stessa.

A cura dell'Amministrazione regionale l'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la selvaggina a mano a mano che essa viene abbattuta.

Oltre ai casi previsti dalla presente legge l'autorizzazione regionale è revocata per i 5 anni successivi all'accertata infrazione, ai trasgressori delle norme di legge contro gli inquinamenti e contro gli incendi.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**VIRDIS, Segretario:**

*Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 19 – L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti in Sardegna tramite il Presidente del Comitato Regionale Faunistico, all'uopo delegati.

Gli interessati, nell'anno di scadenza della licenza di caccia, debbono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda in carta da bollo diretta al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda debbono essere allegate:

a) due copie della domanda in carta libera: una per il Comitato Regionale Faunistico, l'altra per il Comitato Faunistico Comunale;

b) copia fotostatica della licenza di caccia e del libretto di porto di fucile autenticato;

c) copia fotostatica della polizza assicurativa;

d) gli originali o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, del contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento di rimborso delle spese di stampa, segreteria e cancelleria e, per i rinnovi, delle ricevute dei pagamenti delle rate annuali del contributo per gli anni successivi a quelli del precedente rilascio. Il contributo annuale è fissato con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta del Comitato Faunistico Regionale.

I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta Regionale tramite il Presidente del Comitato Regionale Faunistico.

Per gli anni successivi a quello del rilascio la validità dell'autorizzazione è subordinata all'effettivo pagamento del contributo annuale. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla licenza di caccia.

A cura dell'Amministrazione regionale l'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la selvaggina a mano a mano che essa viene abbattuta.” (94)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato... Si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore alla difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 94, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 20.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 20

Durante l'esercizio della caccia il concessionario deve essere munito della prescritta licenza, dell'autorizzazione regionale e dell'assicurazione e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono presentare anche l'autorizzazione della Provincia o della Regione di residenza quando vi sia prescritta.

A colui che pur essendo munito della licenza e dell'autorizzazione regionale non le esibisca all'agente che gliene faccia richiesta, si applica la sanzione amministrativa da lire 2.000 a lire 5.000.

Non incorre nelle sanzioni previste dalla presente legge colui che, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello della contestazione della infrazione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio o al Comitato regionale faunistico, una somma pari al minimo previsto dal comma precedente ed esibisca, in pari tempo, la licenza di caccia e l'autorizzazione regionale.

Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi da caccia eventualmente sequestrati.

Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, si dà luogo al procedimento amministrativo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

"Art. 20 - Il quarto comma è soppresso". (95)

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

"Art. 20 - Nel primo comma sostituire le parole "e dell'assicurazione" con le parole "delle ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale annuale e del premio assicurativo".

Nel secondo comma sostituire le parole "della licenza e dell'autorizzazione regionale non le" con le parole "dei documenti di cui al primo comma e non le" ". (96)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 95, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento numero 96, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 21

L'autorizzazione regionale dovrà essere corredata di carta geografica a scala 1:250.000 della Sardegna e delle sue isole minori.

In tutte le cartine dovranno essere indicati i Comprensori, i Comuni, le oasi permanenti e le zone di ripopolamento e cattura.

Una carta geografica viene fornita gratuitamente all'atto della consegna dell'autorizzazione.

I Comitati comprensoriali faunistici e i Comitati comunali faunistici terranno una scorta di cartine geografiche del territorio regionale che saranno cedute, a richiesta e a pagamento, al prezzo che verrà fissato, di volta in volta, dal Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 21 – Al primo comma sostituire il verbo “dovrà” con il verbo “potrà””. (97)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore alla difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 97, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 22

L'annata venatoria ha inizio il primo agosto di ogni anno e termina il 31 luglio successivo.

In quella data scade qualunque autorizzazione annuale all'esercizio venatorio precedentemente rilasciata.

L'autorizzazione regionale ha validità annuale e deve contenere l'esatta indicazione dell'annata venatoria alla quale è riferita.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Medda - Lippi - Fadda:*

“Art. 22 – Sostituire l'ultimo comma con le parole “Per i cacciatori residenti in Sardegna la validità della licenza regionale coincide con quella del porto d'armi””. (62)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:*

“Art. 22 – Il secondo ed il terzo comma sono soppressi.” (98)

PRESIDENTE. Essendo stato respinto l'emendamento numero 60, anche l'emendamento numero 62 decade. Pertanto non si mette in votazione.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore alla difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 98.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 98, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 23.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 23

Sulla base di una relazione tecnico-scientifica del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina relativa alla consistenza del patrimonio faunistico, all'andamento del ciclo produttivo e alle possibilità di prelievo delle singole specie di selvaggina, nonchè in relazione al numero delle autorizzazioni regionali di caccia rilasciate, il Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati comprensoriali faunistici e i Comitati comunali faunistici, delibera il calendario venatorio annuale, che l'Assessore competente emana con proprio decreto entro il 15 luglio.

Colui che trasgredisce le norme fissate dal calendario venatorio è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale da 1 a 5 anni.

Nel caso che l'infrazione riguardi l'abbattimento o la cattura di selvaggina stanziale il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni previste dal successivo articolo 61 per i capi abbattuti o catturati abusivamente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

*Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero*

“Art. 23 – Il primo comma è sostituito dai seguenti:

“Il Comitato regionale faunistico forma entro il 1° luglio il calendario venatorio annuale che l'Assessore competente emana con un proprio decreto entro il 15 luglio successivo.

Entro il 15 giugno il servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina fa pervenire al Comitato regionale faunistico una relazione tecnico-scientifica relativa alla consistenza del patrimonio faunistico, all'andamento del ciclo riproduttivo ed alle possibilità di prelievo delle singole specie di selvaggina.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma i Comitati comprensoriali faunistici, sentiti i Comitati faunistici comunali, inviano al Comitato regionale faunistico le proposte di calendario annuale venatorio”. (99)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore alla difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 99, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 13 e 05.*

DAL SERVIZIO RESOCONTI

*Il Capo Servizio*

Dott. Irene Zurrada